

Publicato il 16/03/2022

**N. 01905/2022REG.PROV.COLL.  
N. 07867/2021 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7867 del 2021, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Rodontini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gabriele La Malfa Ribolla in Roma

***contro***

il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* presso la sua sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,

***per la riforma***

della sentenza del T.a.r. -OMISSIS- - Sezione I, n. -OMISSIS- del 15 aprile 2021, resa tra le parti, concernente la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il consigliere Giovanni Sabato e udito per l'appellante l'avvocato Antonio Rodontini;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla determinazione n. M\_D GMIL REG2018 0319878 di protocollo del 4 giugno 2018 (notificata il 7 giugno 2018), con la quale il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha inflitto al signor -OMISSIS-, Appuntato dell'Arma dei Carabinieri, la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione per aver rilasciato ad una giornalista dichiarazioni videoregistrate, rese pubbliche in una trasmissione su una rete a copertura nazionale, ritenute di stampo razzista e fascista e quindi lesive dell'immagine dell'Arma.

2. Avverso tale atto il signor -OMISSIS- ha proposto il ricorso n. -OMISSIS- del 2018 innanzi al T.a.r. -OMISSIS-, invocandone l'annullamento per i seguenti motivi: i) violazione dell'art. 1377 del d.lgs. 66/2010, per come integrato dalla Guida tecnica, laddove prevede che la comunicazione della nomina ad ufficiale inquirente deve riportare

gli addebiti da contestare all'inquisito, senza esprimere alcun giudizio, e violazione dei principi del giusto procedimento; (ii) difetto di istruttoria e travisamento nell'accertamento dei fatti, con particolare riferimento alle modalità di acquisizione delle dichiarazioni; (iii) difetto di istruttoria, con riferimento alla situazione personale dell'inquisito; (iv) travisamento di fatto con riferimento all'esternazioni inerenti l'"essere fascisti"; (v) violazione dell'art. 1472 del d.lgs. 66/2010, in ordine all'autorizzazione delle dichiarazioni; (vi) violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione disciplinare.

3. Costituitasi l'amministrazione in resistenza, il Tribunale amministrativo adito (Sezione I) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso;
- ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese di lite (€ 3.500,00).

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:

- non sussiste alcuna violazione della guida tecnica interna alle procedure disciplinari dell'Arma;
- sarebbe irrilevante la consapevolezza del ricorrente circa l'essere ripreso da una telecamera;
- ferma la discrezionalità dell'amministrazione, la sanzione irrogata non sarebbe contraria al canone della proporzionalità, atteso che le *"dichiarazioni come quelle rilasciate appaiono palesemente in contrasto con il giuramento di fedeltà ad una Costituzione basata sul ripudio delle discriminazioni razziali e della ideologia fascista"*.

5. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS- ha interposto appello, notificato il 2 settembre 2021 e depositato il 13 settembre 2021, articolando sei motivi di gravame così rubricati:

I) *errore di fatto nella lettura del documento n. 5. Violazione*

*dell'art.1377 del d.lgs. 66/2010 per come integrato dalla guida tecnica del 2 dicembre 2016 (doc.7, pag. 93). Violazione dei principi del giusto procedimento, in quanto il T.a.r. non avrebbe rilevato che con l'atto di nomina dell'ufficiale inquirente, contenente contestazione di addebito, sarebbe stato espresso in modo netto non solo il biasimo per le dichiarazioni rese alla giornalista ma anche l'avviso, "perentorio e gravemente parziale", che la condotta è incompatibile con la permanenza nel ruolo;*

*II) travisamento di fatto. Difetto di istruttoria e Travisamento nell'accertamento dei fatti, con particolare riferimento alle Modalità di acquisizione delle dichiarazioni, in quanto il T.a.r. non avrebbe rilevato che l'appellante non era assolutamente al corrente del fatto che aveva di fronte una giornalista e che le sue dichiarazioni sarebbero state rese pubbliche;*

*III) omessa petita sul terzo motivo di ricorso. Difetto di Istruttoria con riferimento alla situazione personale dell'inquisito, in quanto il T.a.r. non si sarebbe pronunciato sul terzo motivo di ricorso, relativo alla situazione personale dell'appellato in relazione all'attivazione di un procedimento penale per fatti di servizio;*

*IV) omessa petita: travisamento di fatto, con Riferimento alle esternazioni con riferimento all'essere fascisti, non essendosi il T.a.r. espresso sulla censura relativa al fatto che non avrebbe reso la dichiarazione "Io sono fascista" invece da attribuire al suo collega in quel momento presente, dichiarazione comunque decontestualizzata;*

*V) omessa petita: violazione dell'art. 1472 del d.lgs. 66/2010 in ordine al profilo dell'autorizzazione delle dichiarazioni, non essendosi il T.a.r. pronunciato in ordine alla denunciata estraneità alla citata norma delle*

dichiarazioni rese “*in libertà*” e contestate dall’Ufficio;

VI) *difetto di motivazione su un punto essenziale della Controversia. Violazione dei principi di gradualità e proporzionalità della Sanzione disciplinare*, non avendo il T.a.r. adeguatamente valutato che trattasi di dichiarazioni rese dal pubblico dipendente nel proprio domicilio e di fronte ad una telecamera nascosta.

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati, con vittoria di spese del doppio grado.

7. In data 30 settembre 2021, il Ministero della difesa si è costituito in giudizio.

8. In pari data, parte appellante ha depositato memoria argomentando nel senso della ricorrenza dei presupposti ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare.

9. Con ordinanza n. 5514 del 6 ottobre 2021, il Collegio ha ritenuto “*che le questioni sollevate richiedano l’approfondimento proprio del giudizio di merito e che, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, la misura cautelare più idonea a tutelare le posizioni di tutte le parti coinvolte è quella di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a.*”.

10. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti non hanno svolto difese scritte.

11. La causa, chiamata per la discussione alla udienza pubblica del 25 gennaio 2022, è stata ivi trattenuta in decisione.

12. L’appello è fondato nei sensi di quanto segue.

12.1 Va evidenziato preliminarmente che l’appellante, già in punto di fatto, rimarca che il T.a.r. non si sarebbe pronunciato “*sui motivi terzo*

*(assenza di istruttoria con riferimento alla situazione personale dell'inquisito), quarto (errore e travisamento di fatto con riferimento all'adesione all'ideologia fascista) e quinto (violazione dell'art. 1472 del d.lgs. 66/2010 con riferimento all'autorizzazione delle dichiarazioni del ricorso)*" (cfr. appello), motivi che pertanto si ripropongono in questa sede. È il caso di precisare che tale pretesa mancanza non integra la fattispecie della rimessione della causa al giudice di prime cure ai sensi dell'art. 105 c.p.a., non assurgendo al rango di difetto assoluto di motivazione. Infatti il carattere devolutivo dell'appello giustifica il rinvio, a norma dell'art. 105 c.p.a., della causa al Tribunale solo ove sia raggiunta la soglia del difetto assoluto di motivazione (come rammentato dalla Sezione con la sentenza 12 agosto 2019, n. 5657 alla luce delle pronunce dell'Adunanza plenaria ivi richiamate; così di recente anche 22 novembre 2021, n. 7767). Ne consegue che la mancata disamina di talune censure articolate col ricorso introduttivo della lite non inficia la sentenza di prime cure per la sussistenza degli estremi della carenza motivazionale di grado assoluto che giustifica la revocazione della sentenza in luogo dello scrutinio delle obliterate doglianze in questa sede di giudizio.

12.2 Fatta questa necessaria premessa, va esaminato con precedenza rispetto agli altri il primo motivo di gravame, con il quale si deduce che sarebbe stato violato il divieto di espressione giudizi da parte dell'ufficiale inquirente in sede di contestazione degli addebiti. Trattasi di contestazione, intesa a minare il procedimento disciplinare nel suo complesso, priva di fondatezza essendo meritevole di conferma la statuizione sul punto recata dalla sentenza di prime cure, con la quale si osserva che la stessa contestazione degli addebiti implica un giudizio di

disvalore sulla condotta del militare senza che da ciò possa derivare un qualsiasi effetto preclusivo di ulteriori e diverse valutazioni della commissione di disciplina. Deduce parte appellante che sarebbe erronea la statuizione reiettiva della censura recata dalla sentenza impugnata laddove il T.a.r. ha ritenuto che la norma prevista dalla Guida tecnica riguarderebbe solo la nomina dell'ufficiale inquirente e non già gli atti successivi del procedimento, in quanto sarebbe proprio l'atto di nomina a contenere un inammissibile accusa, tale da imporsi all'ufficiale inquirente in quanto "*articolata in forma di giudizio già conclusivo e predefinito*". La censura non è fondata, in quanto detto atto contiene proprio l' "*addebito*" di cui discorre la Guida tecnica e non il giudizio conclusivo che si demanda alla Commissione di disciplina competente e pertanto risulta collimante con le prescrizioni della Guida tecnica di cui si lamenta, quindi a torto, la violazione.

12.3 Occorre quindi venire alla disamina degli altri motivi di gravame, che per il loro tenore sono suscettibili di trattazione congiunta, impingendo tutti nella dinamica fattuale della vicenda di causa e che si ritiene che non sia tale da evidenziare quella particolare gravità della condotta del militare che possa giustificare la sanzione espulsiva adottata. A tale riguardo osserva il Collegio, preliminarmente, che la contestazione mossa all'odierno appellante afferisce a dichiarazioni rese dal medesimo e che pertanto costituiscono, in termini potenziali, espressione della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero che è consacrata sia nel testo costituzionale (art. 21, comma 1, a mente del quale "*Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*") sia nella disciplina eurounitaria (art. 11, comma 1, della Carta diritti

fondamentali UE, secondo cui “*Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera*”) sia, infine, in quella europea (art. 10, comma 1, della Convenzione EDU, a mente del quale “*Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera*”).

Se, da un lato, negli ordinamenti liberali – al novero dei quali quello italiano va ascritto, quantomeno in ragione della sua adesione alle testé evocate organizzazioni e convenzioni internazionali – in linea di principio non è vietato al cittadino avere opinioni personali di qualsiasi contenuto, anche dissonante dai principi costituzionali fondanti, né esprimerle, purché continentemente e comunque sempre con modalità non apologetiche, neppure v’è dubbio, d’altra parte, che più stringenti limiti, anche in punto di espressione di tali opinioni, possano essere imposti ai militari in servizio e ad alcune categorie di pubblici funzionari (arg. ex art. 98, terzo comma, Cost.); sicché tale oggettiva ed astratta riconducibilità della condotta del militare all’evocato principio fondamentale non vale *ex se* ad escludere la possibile rilevanza disciplinare della stessa, in considerazione dei limiti che il suo perimetro applicativo sopporta. La Corte costituzionale ne ha, infatti, rimarcato, con numerose pronunce, i confini, a tutela, ad esempio, della sicurezza dello Stato, “*riferita alla tutela della esistenza, della integrità, della unità, della indipendenza, della pace e della difesa militare e civile dello Stato*” (sent. n. 25 del 1965) ovvero del prestigio del Governo,



dell'ordine giudiziario e delle forze armate (sent. n. 20 del 1974). La stessa Corte di Cassazione ha riconosciuto che viene in considerazione un diritto che *“non può essere considerato senza limiti”* (Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2018, n. 28084). Ne consegue che, a prescindere dalla dimostrazione dell'intento propagandistico che avrebbe sospinto il militare a rilasciare le suddette dichiarazioni (che è rimasto, come di dirà, non adeguatamente comprovato dagli atti di causa), queste possono risultare rilevanti sul piano disciplinare se offensive di valori aventi medesimo rango costituzionale.

12.4 Venendo all'esame del ricorso, occorre rilevare che, con i motivi 2-6, l'appellante valorizza taluni profili della vicenda di causa per rimarcare la non consapevolezza del medesimo di rilasciare dichiarazioni ad una giornalista e comunque che sarebbero che state rese pubbliche, per giunta su una emittente nazionale (*“-OMISSIS-”*) e nel corso di una trasmissione di denuncia (*“-OMISSIS-”*), trattandosi di mere dichiarazioni *“in libertà”* rese all'interno della sua abitazione, frutto di un momento personale particolarmente travagliato per il precedente coinvolgimento in un procedimento penale per fatti di servizio, e comunque non riflettenti alcuna appartenenza all'ideologia fascista. Ebbene, le complessive circostanze che connotano la vicenda di causa consentono di escludere – quantomeno – il raggiungimento della soglia di gravità che la sanzione espulsiva irrogata richiede.

Al fine di procedere alla disamina di tali rilievi va innanzitutto osservato che *“la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all'applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle*

*sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l'evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità*" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629). L'incidenza esiziale della sanzione espulsiva irrogata implementa tuttavia l'intensità del sindacato di questo giudice potendosi verificare, sia pure secondo criteri di immediata evidenza, la sussistenza di fatti dotati di assoluta gravità come tali idonei a costituire idonea giustificazione. L'appellante pone in evidenza gli anzidetti profili della vicenda e che, a suo parere, l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato in modo da quantomeno ridimensionare la gravità delle affermazioni rese dal -OMISSIS- e che trovano conferma negli atti di causa, dovendosi rilevare che:

- l'appellante ha reso dichiarazioni all'interno della propria abitazione ed alla presenza soltanto, oltre che della giornalista, di un collega;
- non è dimostrato che l'appellante fosse a conoscenza della qualità di giornalista della persona che aveva di fronte, non potendosi peraltro escludere che l'incontro fosse giustificato dall'intento di affidarsi ad una associazione ( " ) a tutela dei carabinieri sottoposti ad indagini penali per fatti commessi nell'esercizio dei compiti e doveri d'ufficio (dunque per fatti diversi da quelli qui controversi);
- le immagini, come traspare dalle stesse modalità di registrazione, sono state carpite all'insaputa dell'appellante ed il servizio televisivo riporta

dichiarazioni parziali e decontestualizzate;

- è risultato impossibile ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, atteso che il nastro (originale e integrale) relativo al colloquio con la giornalista è andato distrutto o, comunque, non è stato acquisito agli atti;

- dall'attento esame delle immagini del servizio televisivo emerge con adeguata nitidezza che la frase *"io sono fascista"* neanche è attribuibile all'appellante, il quale, anzi, dopo che la giornalista riconosceva tale qualità al collega dell'appellante presente al colloquio, si esprimeva usando il termine *"peggio"*, che potrebbe denotare un orientamento di disapprovazione verso tale appartenenza ideologica;

- le espressioni *"... Devi essere cattivo, non puoi, perchè ti prendono... Ti mettono i piedi in faccia, perchè ti ridono in faccia"* sono prive di connotazioni politiche e denotano al più una, pur esecrabile, disponibilità dell'appellante all'uso non giustificato della forza nello svolgimento delle operazioni di polizia;

- se è vero che il provvedimento disciplinare si fonda sul fatto che l'appellante avrebbe proferito dichiarazioni di stampo fascista e razzista, alla luce di quanto dianzi evidenziato, residua soltanto la seconda circostanza che, per la sua oggettiva gravità, integra, siccome anch'essa decontestualizzata seppure non contraddetta, i presupposti per l'adozione di una misura al più sospensiva, ma certamente non espulsiva.

Ripercorrendo il tratto motivazionale della determinazione impugnata in primo grado, emerge che, secondo la Commissione di disciplina, la condotta del ricorrente è *"contraria ai principi di moralità e rettitudine che devono improntare l'agire di un militare, ai doveri attinenti al giuramento prestato e a quelli di correttezza ed esemplarità propri dello status di militare e di appartenente all'Arma dei Carabinieri"*. Si

evidenza altresì, nel corpo motivazionale dell'atto, che le dichiarazioni di cui si discute *“hanno avuto ampio risalto mediatico a livello nazionale”* e che questo ha arrecato *“gravissimo nocimento al prestigio ed all'immagine dell'Istituzione”*. Ebbene, tale giudizio negativo non può essere associato al fatto materiale delle *“esternazioni inerenti l'essere fascisti”* perché tale circostanza non traspare dalla documentazione acquisita in sede disciplinare. Invero, l'art.1355 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui l'art. 1472, comma 1 del medesimo Codice è norma di attuazione (*“i militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione”*), invocato da parte appellante, statuisce che *“le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa ed alla gravità della stessa”*, ed è proprio in base a tale parametro legale, sebbene di tenore generale, che emerge l'illegittimità della sanzione adottata risultando sproporzionata rispetto alla condotta contestata, una volta sfrondata degli elementi risultati insussistenti o comunque non adeguatamente supportati sul piano probatorio. Tale ridimensionamento riguarda *in primis* il materiale documentale col quale ricostruire il fatto storico, in considerazione delle modalità chiaramente ingannevoli delle operazioni di registrazione, effettuate nell'abitazione del militare e comunque sicuramente non rilasciate nella consapevolezza della loro successiva diffusione *coram populo*, oltre che dell'impossibilità di rinvenimento del nastro originale della registrazione stessa. Ne consegue che la risonanza mediatica delle dichiarazioni rese dall'appellante non può gravare sulla sua posizione

non essendo adeguatamente comprovata la sua partecipazione psicologica in proposito. A ciò deve aggiungersi che tra i comportamenti ascritti all'appellante va espunto quello relativo all'adesione al fascismo, residuando così le esternazioni di sapore razzista ed *“il ritenere consueti, tra le Forze di Polizia, comportamenti “prepotenti” nei confronti del “delinquente” e il non sentirsi tutelati dal rispetto del Codice Penale”*. Tale condotta, così come adeguatamente comprovata dagli atti di causa e comunque nemmeno contraddetta dall'appellante, risulta di oggettiva gravità, tale però da non giustificare una sanzione eccedente quella sospensiva, ma comunque non espulsiva quale quella adottata, che pertanto deve ritenersi inficiata dalle deduzioni di parte appellante. In particolare, sono meritevoli di essere sanzionate, risultando estranee all'alveo applicativo (come rilevato limitato) della libertà di manifestazione del pensiero, le dichiarazioni rese dal militare che denotano una predisposizione d'animo non compatibile coi valori, compendiate nel giuramento di fedeltà, che ispirano l'operato dell'Arma di appartenenza in conformità al quadro assiologico della Carta costituzionale secondo il principio di uguaglianza formale, di tutela dell'incolumità individuale e collettiva, di rifiuto di ogni forma di discriminazione razziale. Risultano in palese contrasto con tali irrinunciabili valori le dichiarazioni scientemente rese dall'appellante con le quali, esprimendo un giudizio deteriore con riferimento a *“tutti”* i marocchini, manifesta un atteggiamento critico che si fonda unicamente sulla identificazione etnica e pertanto inammissibilmente aprioristico e generalizzato. Per il resto, secondo quanto risulta dal servizio televisivo, si rileva l'utilizzo da parte dell'appellante di espressioni inopportune se non ingiuriose in un quadro sostanzialmente descrittivo di una situazione

di forte disagio personale rispetto al costante rispetto dei doveri d'ufficio che, viste nel loro complesso, raggiungono livelli di gravità elevati ma anch'essi non tali da rendere incompatibile la permanenza dell'appellante nei ranghi militari. Come rilevato da questo Consiglio *“non tutte le ipotesi di violazione del giuramento integrano una mancanza disciplinare talmente grave da comportare l'applicazione della perdita del grado per rimozione, massima sanzione disciplinare in ambito militare; pertanto, anche in presenza di infrazioni disciplinari ai fondamentali doveri attinenti al giuramento prestato, l'amministrazione militare deve procedere applicando il principio di proporzionalità della sanzione”* (cfr. sez. IV, 20 settembre 2012, n. 5037).

13. In conclusione, l'appello è fondato e va accolto cosicché, in riforma della sentenza impugnata, va disposto l'annullamento del provvedimento disciplinare impugnato in prime cure demandando alle successive determinazioni dell'amministrazione, in sede di eventuale riesercizio del relativo potere, una sanzione disciplinare di natura non espulsiva, comunque discrezionalmente proporzionabile alla sussistente e già rilevata gravità dei fatti addebitati all'appellante.

14. Per quanto riguarda le spese del doppio grado di giudizio, in considerazione della presente decisione e della peculiarità della vicenda di causa, esso possono essere compensate per metà, mentre per il resto vanno poste a carico del Ministero appellato per il principio della soccombenza, nella misura stabilita in dispositivo applicando i parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7867/2021), lo accoglie e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie il ricorso n. -OMISSIS- del 2018 ed annulla la sanzione disciplinare impugnata, fatta salva l'ulteriore attività amministrativa nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio per metà e condanna il Ministero appellato alla rifusione, in favore dell'appellante, della residua frazione, che liquida nell'importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre s.g. e accessori di legge e rifusione c.u. se versati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Ermanno de Francisco, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

Carla Ciuffetti, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Sabato**

**IL PRESIDENTE**  
**Ermanno de Francisco**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.